

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **226/1982** (ECLI:IT:COST:1982:226)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **11/11/1982**; Decisione del **02/12/1982**

Deposito del **16/12/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14577**

Atti decisi:

N. 226

ORDINANZA 2 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 16 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 351 del 22 dicembre 1982.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, comma terzo, 2 parte, cod. pen. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) promosso con

ordinanza emessa il 9 febbraio 1978 dal Pretore di Anagni, nel procedimento penale a carico di Cristoferi Lino, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 9 febbraio 1978, il Pretore di Anagni, nel procedimento penale a carico di Cristoferi Lino, imputato del reato di cui all'art. 636 cod. pen. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, terzo comma, seconda parte, cod. pen. in rapporto all'art. 3 Cost.;

che, ad avviso del Pretore, l'esame comparativo della norma impugnata con quella di cui all'art. 635 cod. pen. metterebbe in luce una disparità di trattamento, peggiorativa nei confronti di chi introduce gli animali nel fondo altrui a fine di pascolo, quando il fondo resti danneggiato contro ogni previsione e volontà dell'agente, rispetto a chi l'introduca al deliberato fine di danneggiare, e perciò rispondendo soltanto - secondo il primo giudice - dell'ipotesi di cui all'art. 635 cod. pen.: che comporta pena più mite e procedibilità a querela anziché d'ufficio;

che, però, è frattanto sopravvenuta la L.24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale, che all'art. 96 ha appunto sancito la perseguibilità a querela della persona offesa anche per il delitto di cui all'art. 636 cod. pen.;

che conseguentemente il giudice a quo dovrà procedere a nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce della nuova normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Anagni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.